

## **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 217 del 5 agosto 2008**

**Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Art. 33: tabelle perimetrali. Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 24 luglio 2007. Modifica.**

### IL PRESIDENTE

RICHIAMATO l'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", che detta disposizioni in ordine alla tabellazione da apporre al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime venatorio e fa carico al Presidente della Giunta regionale di stabilire il modello delle tabelle;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 24 luglio 2007, con il quale, preso atto del nuovo assetto territoriale individuato dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, sono stati stabiliti i modelli di tabelle da apporsi secondo le modalità del richiamato articolo 33 della L.R. 50/1993 al fine di delimitare aree soggette a particolare regime venatorio;

CONSIDERATO che il medesimo decreto n. 138 del 24 luglio 2007 stabilisce che l'utilizzo dei modelli di cui sopra deve intendersi obbligatorio a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

CONSIDERATO che i modelli di tabella perimetrale approvati con il decreto di cui sopra introducono alcune modifiche, concernenti le diciture riportate, rispetto ai modelli previgenti di cui al decreto n. 1493 del 6 agosto 1996, senza tuttavia differenziarsi sostanzialmente da questi ultimi, i quali consentono comunque il riconoscimento univoco del regime venatorio segnalato;

RITENUTO pertanto che per le aree soggette a particolare regime venatorio preesistenti all'entrata in vigore del citato DPGR n. 138/2007, già delimitate mediante tabelle conformi al DPGR n. 1493/1996, la sostituzione delle tabelle mediante l'utilizzo dei modelli conformi al vigente DPGR 138/2007 possa essere differita rispetto ai termini individuati dallo stesso atto, comunque non oltre l'inizio della stagione venatoria 2011/2012;

RITENUTO pertanto che per le aree di cui sopra l'utilizzo dei modelli di cui al punto 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 24 luglio 2007 debba intendersi obbligatorio a partire dalla stagione venatoria 2011/2012;

Su conforme proposta della Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

### DECRETA

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. a parziale modifica di quanto disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 24 luglio 2007, per le aree soggette a particolare regime venatorio preesistenti all'entrata in vigore dello stesso decreto, già delimitate mediante tabelle

conformi al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1493 del 6 agosto 1996, l'utilizzo dei modelli di cui al punto 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 24 luglio 2007 deve intendersi obbligatorio, senza eccezione alcuna, a partire dalla stagione venatoria 2011/2012;

3. è fatto salvo quanto disposto dal richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 24 luglio 2007 non in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e trasmesso alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza, nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni venatorie.